

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 10 febbraio 2014

Individuazione di beni immobili di proprieta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. (Decreto n. 3818). (14A01002)

(GU n.41 del 19-2-2014)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede, fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto, altresì, che l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Viste le note prot. n. 0017831 del 21 settembre 2011, prot. n. 0017827 del 21 settembre 2011 e prot. n. 0010107 del 16 giugno 2010, con cui l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fatto richiesta di individuare immobili di sua proprietà;

Vista la nota prot. n. DT 82272 del 19 novembre 2013, con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio ad adottare il richiesto provvedimento ai sensi delle norme sopra citate;

Viste le note prot. n. 2013/28438/DGPS-PF-PA-FI del 28 novembre 2013 e prot. n. 2014/872/DGPS-PF-PA-FI del 14 gennaio 2014, unitamente ai relativi allegati, della Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrate del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui allegato A al presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore: Scalera

Allegato A)

Parte di provvedimento in formato grafico